

Rep. n. _____

**Schema di Contratto normativo per l'affidamento della
fornitura di toner per gli uffici dell'Agenzia delle entrate**

Lotto n. _____ (CIG _____)

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno _____ in Roma, presso la sede della Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Controllo dell'Agenzia delle Entrate, alla Via Giorgione, 159, innanzi a me, _____, nato a _____ il _____, designato, con provvedimento direttoriale prot. n. _____ a ricevere, quale Ufficiale Rogante dell'Agenzia delle Entrate, gli atti in forma pubblica amministrativa senza assistenza dei testimoni per concorde rinuncia fattane dai comparenti, me consenziente, sono presenti i signori:

- _____, dirigente pubblico, nato a _____ il _____, domiciliato per la carica ove sopra, il quale interviene in rappresentanza dell'Agenzia delle Entrate (di seguito, per brevità, "Agenzia"), con sede legale in Roma, alla Via Giorgione, 106, codice fiscale e partita IVA 06363391001;

- _____, nato a _____ il _____, domiciliato per la carica ove appresso, in qualità di _____ della Società _____ (di seguito, per brevità, "Società" o "Fornitore"), con sede legale in _____, alla Via _____; partita IVA: _____; codice fiscale _____ e numero di iscrizione al Registro delle Imprese: _____, capitale sociale versato € _____; aggiudicatario del lotto n. __ dell'Appalto Specifico indetto

nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura di prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni (ICT – SDAPA), ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento della fornitura di toner per gli uffici dell'Agenzia delle Entrate (ID _____).

Al presente atto pubblico, redatto con procedure informatiche così come previsto dall'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50, si applicano le disposizioni della Legge n. 89/1913 (Legge notarile) e quelle successivamente emanate in attuazione della stessa.

I signori sopra costituiti, dei quali sono certa di identità personale, qualifica e poteri di firma e verificata, altresì, la validità dei rispettivi certificati di firma, convengono e stipulano, mediante strumenti informatici, quanto segue.

Premessa

- Con determina n. _____ del _____, l'Agenzia ha indetto un Appalto Specifico in 8 lotti nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura di prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni (ICT – SDAPA), ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento della fornitura di toner per gli uffici dell'Agenzia delle Entrate (ID _____);

- all'esito della procedura di gara l'offerta presentata dal Fornitore è risultata quella migliore per il lotto n. ____, secondo quanto indicato nella documentazione di gara;

- con provvedimento prot. _____ del _____, l'Agenzia ha disposto

l'aggiudicazione definitiva del lotto n. ____ dell'appalto in favore del
Fornitore;

- ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.lgs. n. 50 del 2016
l'aggiudicazione è divenuta efficace in quanto la Stazione appaltante
ha verificato in capo al Fornitore il possesso dei prescritti requisiti,
nonché, relativamente ai prodotti offerti, il rispetto degli standard
minimi previsti dai criteri ambientali minimi definiti dal Decreto del
Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare del
17 ottobre 2019 (G.U. n. 261 del 7 novembre 2019) secondo le
modalità descritte nel Capitolato.

La Società, in sede di gara, si è espressamente obbligata ad eseguire
le prestazioni oggetto del presente Contratto alle condizioni,
modalità e termini di seguito stabiliti.

Resta inteso che in caso di mancata utilizzazione del massimale
indicato nel presente contratto normativo nulla potrà essere preteso a
qualsiasi titolo, diritto o ragione dal Fornitore nei confronti
dell'Agenzia, atteso che in nessun caso il contratto normativo
garantisce al Fornitore l'erogazione di quantità minime o comunque
predeterminate delle forniture e servizi di cui all'oggetto
contrattuale.

Nei contratti esecutivi è determinata la quantità massima presunta
dei prodotti da fornire, nei limiti stabiliti nel presente contratto
normativo. L'Agenzia potrà stipulare uno o più contratti esecutivi in
ragione del proprio fabbisogno, nei limiti del massimale indicato nel
contratto normativo. Sulla base delle quantità e degli importi

riportati nel contratto esecutivo l’Agenzia, nel corso della durata del presente atto, emetterà appositi ordinativi di fornitura dei diversi prodotti richiesti.

Art. 1 – Allegati e Definizioni

1. Gli allegati di seguito indicati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

- Allegato “A” (Schema di Contratto Esecutivo);
- Allegato “B” (Capitolato tecnico elaborato dalla stazione appaltante e relative appendici);
- Allegato “C” (Offerta economica e relativi Allegati del Fornitore);
- Allegato “D” (cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.lgs. n.50 del 2016, a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni, nessuna esclusa, previste nel Contratto medesimo per un importo pari ad Euro _____ (_____/____), emessa da _____, il _____ e valida sino al _____);
- Allegato “E” (polizza assicurativa RCT/RCO per importi massimali annuali pari, almeno, ad Euro 2.000.000 (RCT) e 1.000.000 (RCO), emesse, da ____ e valide sino al _____).

2. In caso di contrasto tra le prescrizioni contenute nel presente contratto e negli allegati sopra indicati sarà osservato il seguente ordine di prevalenza:

- Capitolato tecnico;
- Offerta economica del Fornitore;
- Contratto normativo;

- Contratto esecutivo;

3. Ai fini del presente Contratto normativo, alle espressioni ed ai termini sotto indicati viene attribuito il seguente significato:

- **CONTRATTO NORMATIVO (o “Contratto”):**

il contratto normativo disciplina le condizioni generali, le modalità e i termini della fornitura oggetto dell'appalto, come descritti nel Capitolato, nella misura che verrà richiesta dall'Agenzia mediante la sottoscrizione del/i contratto/i esecutivo/i. Con la sottoscrizione del contratto normativo il Fornitore si obbliga a fornire i prodotti indicati nel Capitolato, fino al raggiungimento del massimale ivi indicato.

- **CONTRATTO ESECUTIVO:**

Nel contratto esecutivo l'Agenzia determina la quantità massima presunta della fornitura descritta nel capitolato, che richiederà mediante la comunicazione al Fornitore di singoli Ordinativi di fornitura.

L'Agenzia è vincolata alla fornitura richiesta solo al momento dell'emissione dei singoli ordinativi di fornitura inviati al Fornitore in esecuzione del/i contratto/i esecutivo/i.

- **ORDINATIVI DI FORNITURA**

L'ordinativo di fornitura è l'apposita richiesta a consumo, ossia la singola commessa di affido, in esecuzione del/i contratto/i esecutivo/i.

- **CONTRAENTE/COMMITTENTE:**

Agenzia delle Entrate

• **FORNITORE:**

Affidatario della fornitura di cui al successivo articolo 2.

Art. 2 – Oggetto

Il presente contratto normativo ha ad oggetto l'affidamento della fornitura di toner per gli uffici dell'Agenzia delle Entrate rientranti nell'ambito del lotto n. _____

Le caratteristiche dei beni oggetto di tale fornitura e le modalità di esecuzione della stessa sono definite dettagliatamente nel Capitolato tecnico.

La fornitura dovrà essere eseguita presso le Direzioni Centrali, Regionali e/o Provinciali dell'Agenzia delle entrate secondo le modalità descritte nel presente contratto e nel capitolato e suoi allegati da intendersi qui integralmente recepiti, nonché in conformità alle indicazioni operative che saranno altresì impartite dai competenti Uffici dell'Agenzia.

La stipula del contratto non comporta di per sé alcun obbligo di fornitura e, pertanto, le obbligazioni reciproche sorgeranno solo in seguito all'emanazione dei singoli ordinativi di fornitura, per i quali non vige l'obbligo di un quantitativo minimo. L'Agenzia non assume alcun obbligo in merito al completo utilizzo del massimale contrattuale.

Art. 3 – Durata del contratto

Il presente contratto ha durata annuale a far data dal giorno _____ e fino al raggiungimento del massimale di € _____ (IVA esclusa).

Il raggiungimento anticipato del suddetto massimale sarà causa di

risoluzione automatica del contratto.

Il Fornitore sarà obbligato ad eseguire la fornitura richiesta mediante contratto/i esecutivo/i fino ad esaurimento dell'importo complessivo massimo sopra indicato, non potendo pretendere alcunché nel caso in cui alla scadenza dei termini contrattuali, tale importo non dovesse essere completamente utilizzato.

La Società espressamente accetta che è facoltà dell'Agenzia richiedere, alla scadenza, l'estensione del servizio pari al sesto/quinto del valore del contratto.

La Società espressamente accetta che è facoltà dell'Agenzia esercitare l'opzione di proroga prevista dall'art. 106, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016. L'Agenzia si riserva, inoltre, e la Società espressamente lo accetta, di estendere la durata del contratto per un periodo ulteriore di 12 mesi, nei limiti dell'importo di aggiudicazione, previa valutazione e autorizzazione del Responsabile del Procedimento, secondo quanto indicato al par. 2.3 del capitolato d'onori della procedura di gara.

Art. 4 – Modalità di esecuzione della fornitura

Stipulati i singoli Contratti esecutivi ed emessi gli ordinativi, le forniture dovranno essere eseguite al piano presso le sedi indicate nel Capitolato, nel pieno rispetto di quanto indicato nel Capitolato medesimo, nell'offerta economica e nel Capitolato d'onori. L'elenco degli Uffici, allegato al Capitolato, presso cui effettuare le forniture potrà variare a seconda delle esigenze dell'Agenzia, senza che la Società possa eccepire nulla in merito.

Gli ordinativi, attuativi dei contratti esecutivi, saranno emessi, nei limiti dei contratti esecutivi di riferimento, dall'Ufficio Fornitori per le Direzioni Centrali e dagli Uffici Risorse Materiali/Gestione Risorse per le Direzioni Regionali e Provinciali. Per la trasmissione degli Ordinativi è prevista la forma scritta via e-mail. Nei singoli ordinativi saranno specificate la tipologia, la quantità e le caratteristiche dei prodotti da fornire, nonché le sedi degli Uffici presso i quali effettuare le consegne. La Società dovrà provvedere all'esecuzione della fornitura a seguito della ricezione dell'Ordinativo e sarà tenuta ad accettare ordinativi di fornitura fino a concorrenza del/dei massimale/i precedentemente indicato/i. Per ciascuna sede di consegna, la fornitura del materiale dovrà essere completata entro e non oltre 7 (sette) giorni lavorativi consecutivi decorrenti dalla data di emissione dell'ordine. Informazioni di dettaglio sulle specifiche modalità di consegna sono indicate nel Capitolato e, in ogni caso, l'Agenzia si riserva di fornire le opportune ulteriori indicazioni ove necessario.

Art. 5 – Oneri a carico del Fornitore

L'esecuzione delle forniture si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa. I prodotti dovranno essere consegnati nel loro imballo in modo da essere protetti contro qualsiasi manomissione o danno da maneggiamento. La Società si impegna a fornire prodotti identici per qualità e confezione a quelli offerti.

Gli imballi dei prodotti devono rispondere alle norme in vigore secondo la natura dei beni da consegnare e devono garantire la

corretta conservazione del prodotto anche durante le varie fasi del trasporto e dello stoccaggio, fino all'utilizzo presso i vari Uffici dell'Agenzia.

All'atto della consegna i prodotti dovranno essere integri e pienamente conformi a quanto previsto Capitolato.

Ogni imballo e, all'interno, ogni singola confezione devono presentare in maniera visibile un'etichetta chiaramente e facilmente leggibile riportante:

- identificazione del prodotto;
- denominazione e certificazione di qualità del produttore;
- resa del prodotto, non inferiore ai requisiti della fornitura;

Ogni esemplare di toner, inoltre, dovrà essere accompagnato dalla scheda di sicurezza di cui al paragrafo 7 del Capitolato.

Art. 6 – Controlli e verifiche

L'Agenzia ha facoltà di eseguire le verifiche e i controlli di cui agli artt. 4, 8, 9, 10 e 11 del Capitolato tecnico per accertare la regolare esecuzione della fornitura e di far seguire a queste le azioni ivi previste.

L'Agenzia ha piena facoltà di rifiutare il materiale che, ad un primo sommario esame, risulti non rispondente a quello ordinato e di chiederne la sostituzione a spese e a carico del Fornitore.

Saranno rifiutate le forniture che risultassero difettose o, in qualsiasi modo, non rispondenti alle prescrizioni tecniche e/o non idonee all'uso per incompatibilità con le apparecchiature in dotazione degli Uffici.

Gli articoli che non risulteranno corrispondenti perfettamente agli ordinativi effettuati saranno protestati e non accettati, con invito a sostituirli entro cinque giorni lavorativi (sabato, domenica e festivi esclusi), decorsi i quali, l'Agenda potrà acquistarli presso imprese concorrenti, imputando la spesa all'inadempiente, trattenendola sui crediti del Fornitore.

Il periodo intercorrente tra la data di consegna ed il termine previsto per la sostituzione non sarà computato ai fini del calcolo di eventuali penali per ritardi.

Le spese per la sostituzione sono a totale carico del Fornitore, ivi comprese quelle per trasporto, imballo, consegne e quant'altro inerente e conseguente.

Il Fornitore dovrà ritirare, a sue spese, la merce non idonea e in pendenza o in mancanza del ritiro, detta merce rimane a rischio e a disposizione del fornitore stesso, senza alcuna responsabilità da parte dell'Agenda per ulteriori degradamenti o deprezzamenti che il materiale possa subire.

Art. 7 – Personale di servizio

Il personale incaricato dalla Società dovrà essere di comprovata capacità tecnica.

La Società garantisce la corretta e tempestiva esecuzione delle obbligazioni contrattuali, rispondendo di eventuali danni o inadempienze, anche verso terzi, commessi dal personale utilizzato.

La Società si impegna ad ottemperare nei confronti del personale dipendente, ovvero nei confronti del personale legato da rapporto di

collaborazione, a tutti gli obblighi ed adempimenti in materia assistenziale, previdenziale e, più in generale, giuslavoristica, derivanti da disposizioni normative e/o regolamentari, inclusi i contratti collettivi, le circolari e gli atti amministrativi, manlevando la Committente da ogni responsabilità in merito. La Società si obbliga alla integrale osservanza delle disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro ed in particolare del D.Lgs. n. 81 del 2008 e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di validità del presente contratto, in quanto applicabili.

Le risorse umane dedicate alla fornitura dipenderanno solo ed esclusivamente dalla Società, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte della Committente, la quale si limiterà a fornire alla Società direttive di massima per il raggiungimento del miglior risultato operativo.

Resta inteso che la Società è, e rimane, responsabile in via diretta ed esclusiva delle suddette risorse e, pertanto, s'impegna sin d'ora a manlevare e tenere indenne la Committente da qualsivoglia pretesa avanzata, a qualunque titolo, da detto personale o da terzi in relazione all'esecuzione del Contratto.

La Committente potrà richiedere l'allontanamento di quelle risorse che non dovessero tenere un comportamento decoroso in linea con i regolamenti della Committente medesima e/o dovessero non rispettare le disposizioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.

La Società dovrà provvedere all'immediata sostituzione delle risorse

allontanate.

In caso di inadempimento da parte della Società agli obblighi del presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Committente potrà dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

Art. 8 – Corrispettivi, fatturazione e pagamento

Per la fornitura di cui al presente contratto, le parti fissano un corrispettivo massimale globale di € _____ (_____/00), oltre IVA.

I corrispettivi unitari riferiti ai singoli prodotti sono indicati nell'offerta economica che viene allegata al presente contratto.

Tali corrispettivi sono da intendersi al netto di IVA e comprensivi di ogni onere e spesa e rimarranno fissi ed invariati per l'intera durata contrattuale. Il Fornitore dichiara pertanto, di rinunciare, fin d'ora, ad avvalersi dei rimedi di cui agli artt. 1467 e 1664 c.c.

Resta, altresì, inteso che l'Agenzia liquiderà alla Società il corrispettivo dovuto calcolato sulla base dei prezzi rapportati alle quantità effettivamente fornite.

I corrispettivi di cui al presente articolo verranno liquidati dall'Agenzia previa presentazione di regolari fatture, riportanti il riferimento al numero di CIG , allo specifico Contratto Esecutivo e all'ordinativo cui si riferisce.

In caso di RTI ciascun componente del raggruppamento dovrà produrre la fattura per le prestazioni di competenza.

Il fornitore potrà emettere la fattura, relativa alla prestazione effettuata in esecuzione agli ordinativi emessi, a seguito del rilascio

del benessere da parte dell'Agenzia che, successivamente, provvederà alla liquidazione del corrispettivo contrattuale entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione delle fatture emesse dal Fornitore, da effettuarsi a mezzo bonifico bancario sull'Istituto di credito o su Poste Italiane SpA e sul numero di conto corrente dedicato, indicato nel presente contratto.

Nella fattura dovranno essere indicati gli estremi degli Ordinativi di Fornitura cui questa si riferisce.

Il Fornitore si impegna a fornire un indirizzo di posta elettronica attivo al quale potrà essere inviata ogni utile informazione per l'esecuzione del contratto.

La Società indica il seguente indirizzo di posta elettronica al quale potrà essere inviata ogni utile informazione per l'esecuzione del contratto: _____.

Le fatture, sulle quali dovrà essere indicato il riferimento al presente contratto ed al relativo contratto esecutivo, dovranno essere intestate a: Agenzia delle Entrate, Via Giorgione, 106 – 00147 – Roma – CF e P. IVA 06363391001 e spedite all'Agenzia attraverso il Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 7.3.2008 all'indirizzo PEC riportato sul sito www.indicepa.gov.it, avendo cura di inserire il codice IPA indicato nel contratto esecutivo. Tale codice rappresenta elemento obbligatorio nella compilazione delle fatture elettroniche, in quanto presupposto indispensabile per consentire al Sistema di Interscambio il recapito dei documenti all'ufficio di destinazione.

Le fatture devono essere emesse e trasmesse esclusivamente in forma elettronica per il tramite del Sistema di Interscambio, pena la mancata accettazione delle stesse da parte dell'Amministrazione.

Restano a carico del Fornitore tutti gli oneri fiscali, inclusi quelli eventuali relativi all'imposta di bollo, derivanti dall'emissione delle fatture.

Sull'importo netto di ciascuna fattura è effettuata una ritenuta dello 0,5% (zero virgola cinque per cento); le ritenute saranno svincolate solo in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del DURC.

In conformità alle previsioni di cui all'art. 35, c. 18 D.lgs. n. 50/2016, entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione prevista da ciascun Contratto Esecutivo verrà corrisposta al Fornitore un'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento del valore del Contratto Esecutivo medesimo, subordinatamente alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.

L'importo della garanzia sarà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Committente. Il Fornitore decadrà dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procederà, per ritardi a lui

imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite saranno dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e del D.M. 18 gennaio 2008 n. 40, la Committente verificherà, prima di procedere al pagamento di corrispettivi di importo superiore a Euro 5.000,00 (cinquemila/00) maturati dal Fornitore, la sussistenza o meno in capo al medesimo di una o più cartelle di pagamento scadute e non saldate, aventi un ammontare complessivo pari almeno al predetto importo. In caso di esito positivo della predetta verifica, la Committente - ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 del citato Decreto Ministeriale - procederà alla sospensione del pagamento.

La Società prende espressamente atto che l'Agenzia non corrisponderà interessi per eventuali ritardi verificatisi nei pagamenti per ragioni indipendenti dalla sua volontà.

In caso di ritardo nell'effettuazione dei pagamenti, imputabile alla Committente, verranno corrisposti gli interessi moratori ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 9.10.2002, n. 231, novellato dal D.Lgs. 9.11.2012, n. 192.

In caso di applicazione delle penali l'importo delle penali sarà oggetto di emissione di nota di addebito alla Società. Sarà altresì facoltà dell'Agenzia rivalersi, per l'importo corrispondente, sulla cauzione definitiva.

Resta inteso che il massimale contrattuale non vincola la Committente alla richiesta di prestazioni minime determinate; il

Fornitore avrà, pertanto, diritto al corrispettivo delle prestazioni effettivamente rese.

La Società Fornitrice dichiara che nella determinazione del prezzo offerto ha tenuto conto di tutti gli elementi economici, tecnici e di tempistica indicati nel Bando di gara, nel Capitolato d'oneri, nel capitolato e in tutti i documenti di gara e nella documentazione citata.

Art. 9 – Penali

Nel caso di ritardo nella consegna e/o sostituzione di tutta o di parte della fornitura, l'Agenzia avrà facoltà di applicare una penale pecuniaria per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo non giustificato, pari al 1 per mille dell'ammontare della fornitura consegnata/sostituita in ritardo, ferma restando la risarcibilità dell'ulteriore danno, ai sensi dell'art. 1382 c.c. Resta ferma la risarcibilità del danno ulteriore.

Qualora i ritardi di cui al presente articolo superino i 20 (venti) giorni lavorativi, per i giorni successivi al ventesimo, il presente contratto potrà essere risolto unilateralmente, mediante comunicazione scritta via PEC e senza intervento giudiziario, con facoltà di commissionare ad altre imprese, in danno della Società fornitrice, la fornitura ovvero la parte della fornitura non eseguita dalla Società stessa, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

L'importo delle penali sarà detratto direttamente dai corrispettivi maturati dal Fornitore non ancora fatturati ovvero mediante escussione della cauzione definitiva prestata, senza bisogno di

diffida o procedimento giudiziario.

L'irrogazione delle penali non esclude il diritto della Committente di agire per il ristoro del maggior danno subito, né esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha determinato l'applicazione della penale.

L'importo massimo delle penali applicate non potrà superare il 10% del valore dei corrispettivi contrattuali.

Si conviene espressamente che le penali saranno applicabili, senza possibilità per il Fornitore di sollevare alcuna eccezione, anche qualora il ritardo o l'inadempimento dipendano da fatto di terzi, esclusi i casi di forza maggiore e caso fortuito.

Art. 10 – Recesso

La Società espressamente acconsente a che l'Agenzia possa recedere dal contratto in qualsiasi momento, dandone avviso, mediante PEC, almeno 7 (sette) giorni prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.

Il tal caso, l'Agenzia riconoscerà alla Società esclusivamente i corrispettivi relativi alla parte di fornitura eseguita ed alle prestazioni effettuate fino al momento di efficacia del recesso. La Società rinuncia, fin d'ora, a qualsiasi pretesa di indennizzo e/o risarcimento e/o rimborso alcuno a qualsiasi titolo.

L'Agenzia avrà facoltà di recedere dal contratto qualora, nel corso dell'esecuzione dell'appalto, vengano attivate convenzioni Consip che prevedano condizioni più favorevoli per l'Amministrazione.

Art. 11 – Risoluzione del contratto

In caso di inadempimento del Fornitore anche ad uno solo degli obblighi assunti con il presente Contratto e con i contratti esecutivi dallo stesso discendenti che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 giorni, che verrà assegnato dalla Committente - a mezzo di posta elettronica certificata - per porre fine all'inadempimento, la Committente medesima ha la facoltà di considerare risolto di diritto il presente Contratto e i contratti esecutivi dallo stesso discendenti ai sensi dell'art. 1454 del cod. civ., di ritenere definitivamente la cauzione, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento di ogni danno subito.

In ogni caso, si conviene che il presente Contratto e i contratti esecutivi dallo stesso discendenti potranno essere risolti di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da inoltrare al Fornitore a mezzo posta elettronica certificata, qualora l'ammontare delle penali maturate dal Fornitore superi il 10% dell'importo dei corrispettivi contrattuali.

L'Agenzia potrà, inoltre, risolvere di diritto il presente Contratto e i contratti esecutivi dallo stesso discendenti, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore - a mezzo posta elettronica certificata - nei seguenti casi:

a) qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore ai fini della stipula del presente Contratto;

b) mancato reintegro della cauzione;

c) stato di inosservanza del Fornitore riguardo tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e per lo svolgimento del Contratto;

d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;

e) mancato assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010;

f) cessione del contratto o subappalto fuori dei casi espressamente consentiti dal Capitolato d'onori, dal presente Contratto e dalla legislazione vigente;

g) reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti;

h) perdita di uno dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

L'Agenzia, inoltre, procederà alla risoluzione del presente Contratto e dei contratti esecutivi dallo stesso discendenti qualora nei confronti del Fornitore e/o dei componenti la compagine sociale del Fornitore, e/o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del Contratto e/o dei contratti esecutivi sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p..

In caso di risoluzione, l'Agenzia ha la facoltà di escutere la cauzione

per l'intero ammontare e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del maggior danno. Con la risoluzione del Contratto sorge nell'Agenzia il diritto di affidare a terzi la fornitura, o la parte rimanente di questa, in danno del Fornitore inadempiente.

Nel caso di risoluzione del Contratto il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 108, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016.

In caso di risoluzione del presente Contratto, il Fornitore si impegna, sin d'ora, a fornire alla Committente tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del presente Contratto. In caso di risoluzione per responsabilità del Fornitore questi è tenuto a corrispondere anche la maggiore spesa sostenuta dalla Committente per affidare ad altra impresa le prestazioni, ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'art. 110 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016.

In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno, la Committente incamererà la garanzia definitiva.

La Committente, in caso di risoluzione e comunque nei casi di cui all'art. 110, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultanti dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo Contratto normativo per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime

condizioni già proposte dall'aggiudicatario originario in sede di offerta.

Resta fermo quanto previsto all'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 12 – Assunzioni di responsabilità e garanzia di esecuzione

Il fornitore terrà indenne l'Agenzia da qualsiasi danno possa derivare alla stessa, ai propri dipendenti o a terzi o a cose di terzi in conseguenza di negligenze, ritardi, o inadempimenti nella fornitura.

Il fornitore si obbliga a tenere indenne e a risarcire l'Agenzia per ogni eventuale pregiudizio e/o danno che la stessa dovesse subire a seguito di qualsiasi azione e/o pretesa proposta o avanzata nei propri confronti da parte di terzi.

Le Parti concordemente stabiliscono che al presente contratto si applica integralmente la garanzia per vizi nonché ogni istituto normativo a tutela dei diritti e interessi del compratore. Si conviene espressamente che le penali saranno applicabili e nessuna eccezione potrà essere sollevata dal Fornitore, anche qualora il ritardo o l'inadempimento dipendessero da fatto di terzi.

La Società ha prodotto la polizza assicurativa RCT n. ____ del ____ emessa da ____ e RCO n. ____ del ____ emessa da ____ per importi massimali annuali pari, almeno, ad Euro 2.000.000 (RCT) e 1.000.000 (RCO), valide sino al ____.

A garanzia dell'esatto e corretto adempimento degli obblighi contrattuali, la Società ha costituito con polizza n. ____ del ____ emessa da ____ una garanzia di esecuzione per una somma pari ad € ____ nelle forme e nei modi previsti dal Capitolato d'onori e dall'art.

103 del D.Lgs. n. 50/2016.

In caso di inesatto o mancato adempimento degli obblighi contrattuali da parte della Società, l'Agazia si rivarrà, senza alcuna formalità, sulla garanzia di cui al precedente comma, incamerandola, a ristoro di ogni danno e delle penali contrattuali, salvi gli ulteriori danni subiti.

La cauzione prestata dalla Società a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il contratto sarà svincolata, a richiesta della Società, al momento in cui tali obbligazioni saranno state adempiute nella loro totalità.

Qualora, per ogni evenienza normativamente o contrattualmente prevista, l'ammontare della garanzia si dovesse ridurre, la garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni da quello in cui l'Agazia avrà reso nota, alla Società, l'avvenuta riduzione. In caso di mancata reintegrazione nel termine suddetto, l'Agazia ha facoltà di considerare risolto di diritto il contratto, fatto salvo il risarcimento del danno subito.

Ai sensi dell'art. 103 comma, 6, D.Lgs. n. 50/2016 il Fornitore è tenuto a prestare una cauzione o garanzia fideiussoria bancaria assicurativa per il pagamento della rata di saldo.

Le cartucce originali e rigenerate o ricostruite sono garantite per due anni a decorrere dalla data di presa in carico da parte dell'Agazia.

La garanzia è estesa anche alle apparecchiature, in caso di danni documentati derivanti da tali cartucce nonostante l'uso appropriato.

Se, durante il periodo di garanzia, i prodotti della fornitura

risultassero, in tutto o in parte, non conformi per l'uso né ai Criteri ambientali minimi, la fornitura deve essere prontamente sostituita con una conforme a detti requisiti.

Art. 13 – Subappalto

(da inserire solo nel caso in cui non sia stato dichiarato il subappalto in sede di Offerta)

Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.

(da inserire solo nel caso in cui sia stato dichiarato il subappalto in sede di Offerta)

Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, può affidare in subappalto, nel rispetto delle condizioni, modalità e termini previsti dall'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016, in misura pari al XXX% (non superiore al 40%) dell'importo massimo complessivo del presente Contratto le seguenti prestazioni contrattuali:

a.

b.

A tale fine, il Fornitore dovrà trasmettere alla Committente la documentazione di cui all'art. 105, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nel rispetto delle modalità e dei termini ivi indicati. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, la Committente non autorizzerà il subappalto. In caso di non completezza dei documenti presentati, la Committente procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta

documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato.

Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto. Il Fornitore è, altresì, obbligato ad acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 del citato art. 105.

La Committente rilascerà l'autorizzazione al subappalto, previa verifica della documentazione presentata ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e previo accertamento dei requisiti in capo al subappaltatore.

L'eventuale affidamento in subappalto della fornitura e dei servizi di cui al presente Contratto e suoi Allegati non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali del Fornitore, che rimane pienamente responsabile nei confronti della Committente per l'esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste.

I corrispettivi maturati dal subappaltatore, ad eccezione di quanto previsto dall'art 105, comma 13 del D.lgs. n. 50/2016, saranno corrisposti direttamente dal Fornitore il quale si obbliga a rispettare nei confronti dei propri subappaltatori gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010.

Il Fornitore si obbliga, inoltre, a manlevare e tenere indenne le Committenti da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

Il Fornitore dovrà dimostrare per tutta la durata del Contratto l'assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016.

In caso ricorrano motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 in capo al subappaltatore, la Committente revocherà l'autorizzazione al subappalto.

Il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Committente entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora non vengano trasmesse dette fatture quietanzate nei termini previsti, la Committente sospenderà il successivo pagamento a favore del Fornitore.

Il Fornitore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso vengano accertati dalle Committenti inadempimenti del subappaltatore; in tal caso, il Fornitore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte della Committente né al differimento dei termini di esecuzione del Contratto.

Per tutto quanto non previsto nel presente articolo trovano completa applicazione le disposizioni di cui all'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016.

In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Committente potrà dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., salvo il diritto al risarcimento del danno.

Art. 14 – Divieto di cessione del contratto

È fatto divieto alla Società di cedere il contratto.

In caso di inosservanza, da parte della Società, degli obblighi di cui al precedente comma, l’Agenzia, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e spesa, avrà facoltà di risolvere immediatamente il contratto e di commissionare a terzi l’esecuzione delle residue prestazioni contrattuali in danno della Società.

Art. 15 – Cessione del credito

Ai sensi dell’art. 106, comma 13, D.Lgs. n. 50/2016 è ammessa la cessione dei crediti maturati dalla Società nei confronti dell’Agenzia a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto effettuata nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni di cui alla Legge 21.2.1991, n. 52.

Qualora al momento della notifica della cessione del credito la Società risultasse, ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. 29.9.1973 n. 602, inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari ad almeno € 5.000,00 l’Agenzia si riserva il diritto, e la Società espressamente accetta, di opporsi alla cessione la quale resterà inefficace nei suoi confronti.

L’opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta alla Società.

Art. 16 – Cessione d’azienda e/o mutamento della specie

giuridica della Società fornitrice

La Società, qualora intenda cedere l'intera azienda o il ramo di attività che assicura le prestazioni contrattuali o prima di mutare tipo sociale, deve darne comunicazione scritta all'Agenzia tutta la documentazione riguardante l'operazione, almeno trenta giorni prima del compimento della stessa.

L'Agenzia si riserva, a suo insindacabile giudizio, di proseguire o meno il rapporto contrattuale con il soggetto cessionario.

Il mancato preavviso di cui al comma 1 fa sorgere in capo all'Agenzia la facoltà di recedere dal presente contratto.

Art. 17 – Disposizioni antimafia

La Società prende atto che la validità e l'efficacia del presente contratto è subordinata all'integrale ed assoluto rispetto della vigente legislazione antimafia, incluse le disposizioni di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i., il D.Lgs. 6.9.2011, n. 159 e s.m.i.. La Società garantisce che nei propri confronti e nei confronti di tutti i soggetti indicati nell'art. 85 del citato D.Lgs. n. 159/2011 non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

La Società si impegna a comunicare tempestivamente all'Agenzia ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario, nella struttura, negli organismi tecnici e/o amministrativi, nonché, pena la risoluzione di diritto del presente contratto:

a) eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico della Società ovvero nei confronti di tutti i soggetti indicati nell'art. 85, D.Lgs. n. 159/2011, anche successivamente alla stipula del presente contratto;

b) ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due per cento);

c) ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del presente contratto.

L'Agenzia si riserva, inoltre, il diritto di verificare la permanenza, per tutta la durata del contratto, dei requisiti previsti dalle disposizioni antimafia relativamente a tutti i soggetti di cui ai commi precedenti.

Le Parti convengono espressamente che, nel caso fossero emanati i provvedimenti di cui sopra nell'arco della durata del contratto, esso si intenderà immediatamente risolto, fatta salva la facoltà dell'Agenzia di richiedere il risarcimento dei danni subiti. Parimenti, il contratto si risolverà di diritto ove la Società non ottemperi agli impegni assunti ai sensi del presente articolo.

Art. 18 – Tracciabilità dei flussi finanziari

La Società, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 13.8.2010 n. 136 e s.m.i., così come modificata dal D.L. n. 187/2010 e s.m.i., è obbligata ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG).

Ai sensi del comma 7 dell'art. 3 della Legge citata il conto dedicato è il seguente: _____

Il/I soggetto/i abilitato/i ad eseguire movimentazioni sul predetto conto è/sono:

1) Cognome e nome: _____ - C.F.: _____

2) Cognome e nome: _____ - C.F.: _____

Ogni eventuale variazione dei dati sopra indicati dovrà essere comunicata all'Agenzia entro 7 giorni. Fino al momento in cui tale comunicazione non sarà pervenuta all'Agenzia, i pagamenti da questa effettuati avranno pieno effetto liberatorio per la stessa.

La Società, inoltre, si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti un'apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata legge.

La Società si impegna, altresì, a trasmettere i predetti contratti all'Agenzia, stante l'obbligo di verifica imposto alla Stazione Appaltante dal comma 9 del predetto art. 3 della Legge n. 136/2010.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.

La Società si impegna a dare immediata comunicazione all'Agenzia

delle Entrate ed alla Prefettura -Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Roma- della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

La Società si impegna altresì ad effettuare i pagamenti destinati ai dipendenti, ai consulenti nonché ai fornitori di beni e servizi rientranti nelle spese generali nonché quelli destinati ad immobilizzazioni tecniche tramite il conto corrente dedicato.

Art. 19 – Tutela dei dati personali

Con la sottoscrizione del presente Contratto e per la durata del medesimo, il Fornitore assume la qualifica di Responsabile del trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito Regolamento), come meglio dettagliato nell'articolo seguente "Designazione del Responsabile del trattamento".

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali relativi al presente Contratto secondo i principi di liceità, necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza, esclusivamente per le finalità del presente Contratto e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento e al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Le Parti si impegnano a collaborare fra loro al fine di consentire, nella maniera più agevole possibile, l'esercizio del diritto di accesso ai propri dati e degli ulteriori diritti in materia di protezione dei dati personali da parte dei soggetti interessati.

Le Parti si impegnano a non comunicare i dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del presente Contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità giudiziaria.

Le Parti si impegnano, altresì, ad adottare tutte le misure tecniche ed organizzative richieste dall' articolo 32 del Regolamento, necessarie a garantire la correttezza e sicurezza del trattamento dei dati personali, nonché la conformità di esso agli obblighi di legge e al Regolamento.

Le Parti provvedono, per il tramite dei rispettivi rappresentanti, ciascuna per la propria parte, a fornire al rappresentante dell'altro contraente l'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento.

I dati personali necessari per la stipulazione e l'esecuzione del presente Contratto verranno trattati esclusivamente ai fini della conclusione e dell'esecuzione del presente atto, nonché per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e degli obblighi legali e fiscali ad esso correlati, in ottemperanza agli obblighi di legge.

I dati potranno essere comunicati ai soggetti designati dal Titolare in qualità di Responsabili ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile, in quanto dipendenti e/o consulenti.

L'Agenzia potrà procedere alla diffusione delle informazioni di cui al presente Contratto tramite il sito internet

www.agenziaentrate.gov.it, in ottemperanza degli obblighi espressamente previsti dalla legge.

Art. 20 – Designazione del Responsabile del trattamento

Il Fornitore è designato dall’Agenzia Responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 679/2016. Di seguito sono fornite le istruzioni che il Responsabile è tenuto ad osservare per le finalità strettamente legate all’esecuzione del presente Contratto.

Il Responsabile, accettando la designazione, conferma la sua diretta ed approfondita conoscenza degli obblighi che si assume e si impegna a procedere al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni che seguono e a quanto, in generale, imposto dalla vigente normativa e dai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali.

Il Responsabile è autorizzato, per conto del Titolare, a trattare tutti i dati personali necessari per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali per le sole finalità connesse allo svolgimento delle attività oggetto del Contratto ed all’adempimento degli obblighi legali e fiscali ad esso correlati, in ottemperanza alle prescrizioni di legge con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione.

I dati personali debbono essere protetti in maniera conforme a quanto disposto dalla normativa vigente e in conformità a quanto riportato nel Contratto.

Il Responsabile non produce copie dei dati personali e non esegue nessun altro tipo di trattamento che non sia attinente allo scopo dei servizi offerti; non può, inoltre, diffondere né comunicare dati, oltre

ai casi previsti nel Contratto o necessari per l'adempimento dello stesso. In nessun caso il Responsabile acquisisce la proprietà intellettuale di dati e informazioni trattati nell'ambito dello svolgimento del presente Contratto.

Il Responsabile si impegna a osservare e far osservare ai propri dipendenti, autorizzati al trattamento dei dati, le disposizioni in materia di protezione dei dati personali al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita - anche accidentale - dei dati, di accesso ai dati non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta ed, in tal senso, si impegna a formare adeguatamente i propri dipendenti in materia di protezione dei dati personali. Il Responsabile si impegna a mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso o comunque a conoscenza nel corso dell'esecuzione del Contratto e a non divulgarli in alcun modo e a non farne oggetto di utilizzazione se non per le esigenze strettamente connesse all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

L'Agenzia, in qualità di Titolare, autorizza il Responsabile alla nomina di altri Responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per metter in atto misure tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento UE 679/2016. Qualora il sub-responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dati, il Fornitore conserva nei confronti della Committente l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro Responsabile.

Ove il Responsabile rilevi la sua impossibilità a rispettare le istruzioni impartite dal Titolare, anche per fatti imprevisti (danneggiamenti, anomalia di funzionamento delle protezioni e controllo accessi, ecc.), è suo dovere avvertire immediatamente il Titolare ed attuare, comunque, le possibili e ragionevoli misure di salvaguardia, nonché concordare eventuali ulteriori misure di protezione.

Il Responsabile si impegna ad attuare la protezione dei dati personali sin dal momento della progettazione e per impostazione predefinita, adottando le misure di sicurezza previste dall'art. 32 del Regolamento UE 679/2016 e mettendo in atto misure tecniche e organizzative adeguate al trattamento dei dati.

Il Responsabile dichiara di adottare, nella progettazione, sviluppo e gestione di tutti i servizi informatici, tutti gli accorgimenti di sicurezza informatica in linea con i più elevati standard e *best practice*, idonei a garantire i più elevati livelli di protezione delle informazioni (per gli aspetti di riservatezza, integrità e disponibilità), ivi incluso il livello di trasporto dei dati, nel loro intero ciclo di vita: invio, acquisizione e memorizzazione, trattamento ed elaborazione e di tutte le eventuali ulteriori operazioni.

Il Responsabile dichiara di aver posto in essere idonee procedure tecniche per la verifica di eventuali vulnerabilità del sistema in tutte le sue componenti e di avere attuato tutte le misure tecniche necessarie al loro superamento.

Il Responsabile dichiara di aver adottato specifiche procedure

tecniche e organizzative al fine di garantire: **a)** che i dati siano accessibili al solo personale specificatamente incaricato ed esplicitamente autorizzato; **b)** il monitoraggio e mantenimento del livello di sicurezza del servizio (rilevazione di vulnerabilità, *patching*, rilevazione di intrusioni, ecc.).

Il Responsabile mette a disposizione del Titolare la documentazione necessaria per dimostrare il rispetto dei propri obblighi e per contribuire alla relativa attività di verifica.

La Committente, in qualità di Titolare, comunica che i Responsabili della protezione dati personali sono: _____.

Il Responsabile comunica al Titolare che Responsabile della protezione dei dati è la sig.ra/il sig. _____.

Il Responsabile comunica al Titolare ogni violazione di dati personali senza ingiustificato ritardo (*data breach*). Tale comunicazione è accompagnata da ogni documentazione utile a permettere al Titolare, se necessario, di notificare la violazione al Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato, il Responsabile deve assistere il Titolare con misure tecniche organizzative adeguate.

Il Responsabile dichiara di tenere per iscritto un Registro di tutte le categorie di attività di trattamento effettuate per conto del Titolare e le relative misure di sicurezza tecniche-organizzative adottate.

Art. 21 – Domicilio eletto

A tutti gli effetti del presente Contratto le Parti convengono di

eleggere il proprio domicilio come segue:

- il Fornitore: _____;

- **Agenzia delle Entrate:** Direzione Centrale Amministrazione,
Pianificazione e Logistica – Settore Approvvigionamenti - Via
Giorgione, 159 - 00147 Roma.

Resta, pertanto, inteso che ogni comunicazione alla Committente
relativamente al presente Contratto dovrà essere indirizzata al
domicilio di cui al precedente articolo.

Art. 22 – Foro competente

Le Parti convengono che per qualsiasi controversia derivante:

- dall'interpretazione e/o esecuzione del presente Contratto;
- dall'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto
esecutivo

il Foro competente sia esclusivamente quello di Roma.

Art. 23 – Spese

Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese
contrattuali, ivi compreso il rimborso alla Stazione Appaltante delle
spese relative alla pubblicità legale della procedura, ad eccezione di
quelli che fanno carico alla Committente per legge.

Il presente Contratto è soggetto all'imposta di bollo fin dall'origine,
ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 – Allegato A – Tariffa
parte I – articolo 1.

L'imposta di bollo, inclusa quella eventualmente dovuta sulle fatture
emesse, ai sensi del combinato disposto dell'art. 8 del D.P.R.
642/1972 e dell'art. 1, comma 295 della legge n. 296/2006, è a

carico dell'operatore economico.

Il Fornitore dichiara che le prestazioni oggetto del presente Contratto costituiscono operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto; conseguentemente, al presente Contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa.

Inoltre, ai sensi del richiamato art. 1 comma 295 della L. 296/2006 alle Agenzie fiscali continuano ad applicarsi le disposizioni riguardanti le Amministrazioni dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 e, segnatamente, in esso, dell'art 57 comma 7.

I comparenti mi chiedono di omettere la lettura degli allegati, dichiarando di averne conoscenza.

Ai sensi dell'art. 47ter, comma 2, della Legge notarile, il presente atto pubblico informatico redatto in modalità elettronica, così come previsto dall'art. 32 del Codice dei contratti pubblici, e come sostituito dal D.L. 179/2012, è stato da me Ufficiale Rogante letto ai comparenti, i quali lo approvano, mediante l'uso ed il controllo personale degli strumenti informatici, occupa _____ pagine di _____mezzi fogli ed è stato scritto a macchina da persona di mia fiducia e da me

Il Fornitore dichiara di conoscere ed espressamente approva, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., le clausole di cui all'Art. 9 (Penali), Art. 10 (Recesso), Art. 11 (Risoluzione dell'Accordo), Art. 12 (Assunzioni di responsabilità e garanzia di esecuzione), Art. 15 (Divieto di cessione del Contratto), Art. 16 (Cessione d'azienda e/o

mutamento della specie giuridica della Società fornitrice), Art. 19
(Tutela dei dati personali), Art. 20 (Designazione del Responsabile
del trattamento), e Art. 22 (Foro competente) del presente contratto.